



Statuto  
ASSeT



## **STATUTO SOCIALE**

**“Associazione per l’Assistenza ai Soci e di Servizio ai Territori di operatività della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa.”**

**Redatto dai Soci Fondatori e depositato in data 19 febbraio 2007 presso lo Studio Notarile Piccoli e Dolzani, via Grazioli 79.  
Repertorio nr. 33. I 04  
Atto nr. I I .083**



## INDICE

<b>Art. 1</b>	COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
<b>Art. 2</b>	SCOPO SOCIETÀ
<b>Art. 3</b>	DURATA E SEDE
<b>Art. 4</b>	OGGETTO E ATTIVITÀ
<b>Art. 5</b>	CATEGORIE DI SOCI
<b>Art. 6</b>	PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEL SOCIO DI DIRITTO E DEL SOCIO AGGREGATO
<b>Art. 7</b>	PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEL SOCIO ADERENTE
<b>Art. 8</b>	RECESSO DEL SOCIO
<b>Art. 9</b>	DECADENZA DI UN SOCIO
<b>Art. 10</b>	ESPULSIONE DI UN SOCIO
<b>Art. 11</b>	ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
<b>Art. 12</b>	ORGANI SOCIALI
<b>Art. 13</b>	ASSEMBLEA DEI SOCI
<b>Art. 14</b>	ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
<b>Art. 15</b>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<b>Art. 16</b>	RAPPRESENTAZIONE LEGALE
<b>Art. 17</b>	COLLEGIO DEI REVISORI
<b>Art. 18</b>	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
<b>Art. 19</b>	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
<b>Art. 20</b>	ESERCIZIO SOCIALE
<b>Art. 21</b>	DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

# **STATUTO**

## **Art. 1**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita, per iniziativa della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa, una Associazione culturale, ricreativa e sociale senza fini di lucro, denominata:

"ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA AI SOCI E DI SERVIZIO AI TERRITORI DI OPERATIVITA' DELLA Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa" che assume la sigla di "ASSeT Vallagarina".

ASSeT Vallagarina è una libera associazione, apartitica e apolitica, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

## **Art. 2**

### **SCOPO SOCIALE**

L'Associazione, facendo proprie e rappresentando le proposte e le aspettative espresse dai Soci della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa nonché le istanze delle diverse componenti ed espressioni delle comunità presso le quali essa esercita le proprie attività e in linea con gli indirizzi statutari della medesima Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa, si propone di prestare senza fini di lucro la propria opera per l'assistenza culturale, sportiva, ricreativa, sociale, fiscale ed economica dei propri singoli Soci e del loro nucleo familiare, di favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'intercooperazione e di favorire il benessere ecologico e lo sviluppo socialmente e economicamente sostenibile del territorio.

A tale fine l'Associazione può effettuare tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione del proprio scopo sociale, nonché compiere ogni negozio o atto giuridico relativo.

## **Art. 3**

### **DURATA E SEDE**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Il suo funzionamento sarà conforme a quanto prescritto sia dal presente statuto sia dai regolamenti interni emessi dagli Organi dell'Associazione preposti per competenza.

La sede legale dell'Associazione è fissata in Avio, presso Palazzo Venturi in

Piazza Roma, 9.

Il domicilio è eletto presso la medesima Sede di Palazzo Venturi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la Sede Sociale o le Sedi operative dell'Associazione, oltre che di istituire e/o sopprimere rappresentanze ed uffici in luoghi diversi da dette sedi, come indicato al successivo articolo 15.

#### **Art. 4 OGGETTO E ATTIVITA'**

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone in particolare di:

- a) Stipulare convenzioni con organismi economici di qualunque genere e tipo, associazioni, ordini professionali, ecc., al fine di prestare servizi o fornire beni a condizioni vantaggiose;
- b) prestare senza fini di lucro la propria opera a favore dei propri singoli soci e del loro nucleo familiare;
- c) fornire ai propri associati tutta la necessaria informazione e organizzazione per poter accedere ai servizi di altre cooperative, enti, istituzioni e altri organismi economici quali, ad esempio, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale;
- d) effettuare e/o promuovere studi su questioni economiche, giuridiche, normative, sociali e tecniche, inerenti al tema della tutela del territorio e del consumatore, nonché provvedere alla loro pubblicazione;
- e) organizzare convegni, conferenze, dibattiti e ogni altra attività similare, sia funzionale alla formazione di orientamenti sia finalizzata alla informazione della pubblica opinione;
- f) contribuire con persone e mezzi alla diffusione e al rafforzamento, presso i territori di operatività, della cooperazione e della intercooperazione;
- g) attuare iniziative e attività di carattere editoriale sia in forma tradizionale (collane editoriali, libri, bollettini informativi, lettere di aggiornamento, ecc.) sia mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e interattive, di carattere audiovisivo, informatico e/o multimediale per l'informazione della propria attività e la diffusione dello spirito associativistico e cooperativo;
- h) promuovere sul mercato la diffusione di etichettature, contrassegni od altri segni distintivi dell'Associazione da esporre in vetrina, o da usare nella pubblicità, che valgano a informare l'utente sul fatto che una determinata società di produzione o di servizi abbia stipulato delle convenzioni con l'Associazione stessa;
- i) aderire:
  - a commissioni di studio a vario titolo insediate;
  - ad iniziative di altre cooperative, enti, organismi, associazioni, strutture

pubbliche e private, che perseguono obiettivi, finalità e scopi condivisi dall'Associazione;

- alla costituzione di dette organizzazioni in qualità di soci fondatori, e/o partecipare alla loro vita associativa in qualità di soci di diritto, onorari od effettivi;

j) organizzare iniziative comuni per il tempo libero;

k) effettuare qualunque altra attività utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

## **Art. 5 CATEGORIE DI SOCI**

L'associazione è offerta a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) i Soci Fondatori,

b) i Soci di Diritto,

c) i Soci Aggregati,

d) i Soci Aderenti.

Sono Soci Fondatori della Associazione i costituenti, tra cui la Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa.

Sono Soci di Diritto dell'Associazione.

- Tutti i Soci della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa che richiedono all'Associazione tale qualifica. A detti Soci potrà essere richiesto il pagamento di un eventuale contributo associativo integrativo annuale.

Sono Soci Aggregati dell'Associazione:

- Tutti coloro che, pur non Soci della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa, richiedono all'associazione tale qualifica in virtù di specifica Convenzione sottoscritta tra l'associazione medesima e una società cooperativa terza. A detti Soci aggregati potrà essere richiesto il pagamento di un eventuale contributo associativo integrativo annuale.

Sono Soci Aderenti dell'Associazione:

- Tutti coloro che, pur non Soci della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa e non Soci Aggregati, sono in regola con la quota associativa annuale.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

**Art. 6**  
**PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEL SOCIO**  
**DI DIRITTO E DEL SOCIO AGGREGATO**

I soggetti che desiderano divenire soci di diritto e soci aggregati, ricorrendo i presupposti statutari, devono presentare richiesta scritta di ammissione.

La qualifica di Socio di diritto o di socio aggregato viene acquisita dal momento di presentazione della richiesta.

La presentazione della richiesta comporta automaticamente l'accettazione integrale ed incondizionata sia del presente Statuto, sia dei Regolamenti che risulteranno in vigore alla data di presentazione della stessa.

**Art. 7**  
**PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEL SOCIO ADERENTE**

I soggetti che desiderino divenire Soci Aderenti devono presentare richiesta scritta di ammissione.

Tale richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delibera in merito alla ammissione, valutandone la compatibilità con le finalità dell'Associazione. A tale fine il Consiglio potrà dotarsi di apposito regolamento.

La presentazione della richiesta comporta automaticamente l'accettazione integrale ed incondizionata sia del presente Statuto, sia dei Regolamenti che risulteranno in vigore alla data di presentazione della stessa.

La qualifica di Socio aderente viene acquisita dal momento del versamento della prima quota associativa annuale.

**Art. 8**  
**RECESSO DEL SOCIO**

Il Socio può recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso è efficace dal momento di ratifica da parte del Consiglio Direttivo ma non libera il Socio dal pagamento della quota associativa annuale o diversamente dell'eventuale contributo associativo integrativo annuale dovuti e relativi all'anno dell'invio della richiesta del recesso.



## **Art. 9**

### **DECADENZA DI UN SOCIO**

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dei Soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa o dell'eventuale contributo integrativo annuale.

A decorrere dal primo giorno dell'anno immediatamente successivo, la qualifica di socio di diritto o di socio aggregato viene meno nel caso di perdita della qualifica di Socio rispettivamente della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa o di altra società cooperativa convenzionata.

## **Art. 10**

### **ESPULSIONE DI UN SOCIO**

A carico del Socio che abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità e i compiti dell'Associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo il provvedimento di espulsione. Le motivazioni che danno luogo alla richiesta di espulsione dovranno essere portate a conoscenza del socio trasgressore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte del Consiglio Direttivo.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni il socio può attivare le procedure previste dalla clausola compromissoria.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di espulsione del Consiglio Direttivo e la decisione degli arbitri, il socio viene sospeso temporaneamente dall'attività sociale.

## **Art. 11**

### **ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione trae i mezzi economici necessari al perseguimento del proprio scopo dai contributi dei Soci, da rendite patrimoniali, da lasciti, sussidi, offerte o altri contributi che pervenissero all'Associazione da Enti pubblici e privati e da privati cittadini, dai proventi delle prestazioni di servizi rese anche nell'ambito di attività economica di natura commerciale in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; dai proventi di feste di beneficenza, da sottoscrizioni o altro.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 12**

### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei Revisori, ove nominato.

### **Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci può essere tenuta in sede ordinaria o straordinaria. La convocazione di Assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere esposta presso la sede sociale e presso ogni altra rappresentanza, agenzia o ufficio dell'Associazione in un apposito spazio da riservare alle comunicazioni sociali e presso la Sede della Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa per i quindici giorni precedenti, valendo tale esposizione a tutti gli effetti come notificazione per i soci.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, o in mancanza da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario che provvederà alle operazioni di verbalizzazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori, o da tanti soci che siano detentori di almeno il 20% (venti per cento) dei diritti di voto, almeno una volta l'anno, di norma entro i 120 (centoventi) giorni, e delibera in relazione ai seguenti argomenti:

- a) approva il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
  - b) elabora e/o approva le direttive generali di azione e i programmi di intervento dell'Associazione;
  - c) fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li nomina.
- Alla Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa spetta il diritto di designare la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, Per il numero di componenti che residuano tra quello fissato dall'Assemblea Ordinaria e il numero massimo statutariamente previsto è inoltre fatta salva la previsione di cui all'Art. 15 lettera e);
- d) nomina il Collegio dei Revisori, fatta salva la previsione di cui al primo comma dell'art. 17) del presente Statuto;
  - e) revoca, per giusta causa, gli organi societari;
  - f) delibera su tutte le questioni ad essa demandate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del

primo o, in mancanza, da un Presidente eletto dall'assemblea stessa.  
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che provvederà a verbalizzare l'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori ovvero da tanti soci che siano detentori di almeno il 30% (trenta per cento) dei diritti di voto.

L'Assemblea straordinaria è la sola competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

#### **Art. 14**

##### **ASSEMBLEA-DIRITTO DI VOTO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci e tutti hanno diritto di intervento e di voto.

La Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa ha diritto ad esprimere un voto aggiuntivo equivalente al 25% (venticinque per cento) del totale di tutti i voti esprimibili dai soci ancorché non presenti in Assemblea.

Ai fini del computo delle maggioranze il voto della Cassa verrà computato in aggiunta agli altri voti espressi.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea dei Soci, nel caso di convocazione Ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nel caso di convocazione straordinaria, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai medesimi.

#### **Art. 15**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da minimo 5 (cinque) e massimo 15 (quindici) componenti, eletti e nominati tra i Soci dell'associazione con le modalità di cui al punto c) dell'Art. 13.

In caso di dimissioni o di cessazione in corso di mandato, subentra nell'incarico il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente che ne

presiede le riunioni ed un Vicepresidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento da parte di quest'ultimo.

Spetta al Consiglio Direttivo promuovere l'attività dell'Associazione e gestirne il patrimonio con i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e quindi anche:

- a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- b) deliberare la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati;
- c) deliberare l'ammissione dei nuovi Soci aderenti che la richiedano;
- d) ratificare l'ammissione dei nuovi Soci di diritto e aggregati che ne hanno fatto richiesta;
- e) deliberare la cooptazione fino al numero massimo del 50% (cinquanta per cento) dei posti disponibili del Consiglio Direttivo, previo avviso alla Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa. Questa, nell'arco dei 120 (centoventi) giorni di calendario successivi alla cooptazione, potrà provvedere alla nomina di un corrispondente numero di nuovi componenti;
- f) deliberare sul recesso, la decadenza o l'espulsione di un socio;
- g) approvare i regolamenti che disciplinano la gestione delle attività della Associazione, nonché delle attività dei dipendenti e dei collaboratori, fissandone i relativi trattamenti economici;
- h) definire e stabilire, per il funzionamento degli organi statutari, eventuali emolumenti e/o rimborsi spese e il loro ammontare;
- i) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci aderenti e l'ammontare dell'eventuale contributo associativo integrativo a carico dei soci di diritto e dei soci aggregati;
- j) convocare l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria qualora lo ritenga opportuno;
- k) definire il trasferimento delle sedi operative dell'Associazione, oltre che istituire e/o sopprimere rappresentanze, agenzie e uffici in luoghi diversi da dette sedi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è riunito su iniziativa del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o a seguito di richiesta congiunta di almeno 1/3 componenti il Consiglio, inviata in forma scritta al Presidente e/o al Vice Presidente.

La riunione va effettuata in ogni caso nel termine dei dieci giorni successivi detta richiesta.

Normalmente il Consiglio Direttivo è avvisato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze. In tali casi il preavviso non potrà essere comunque inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. In caso di riunione d'urgenza, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto a un singolo voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 16**

##### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, per cui è l'unico che possa sottoscrivere gli atti impegnativi della medesima per quanto riguarda la ordinaria e la straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tali poteri spettano al Vicepresidente.

Per specifici atti di ordinaria o straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può disporre apposita delega ad altri soggetti componenti il Consiglio medesimo oppure a dipendenti o collaboratori.

#### **Art. 17**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Ove nominato, il Collegio dei Revisori è formato da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno designato dalla Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa.

Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono far parte del Collegio anche persone esterne all'Associazione.

Esso sovrintende al corretto funzionamento degli organi sociali e controlla la tenuta della contabilità, verificandola con cadenza almeno semestrale.

Nei casi previsti dalla legge ha il potere di riunire l'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 18**

##### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Ogni socio dell'Associazione, come pure tutto il personale interno ed i collaboratori esterni, è tenuto alla massima riservatezza in relazione alle informazioni tecniche, riservate o confidenziali di cui viene a conoscenza in dipendenza delle proprie specifiche mansioni o nell'espletamento delle proprie attività.

Pretendendo il rispetto sia delle normative vigenti che dei comuni principi di etica associativa e professionale viene richiesto a ciascuno di essi, dal momento dell'attivazione del rapporto con l'Associazione, di astenersi dal diffondere e/o utilizzare per il proprio interesse personale tutte quelle nozioni o tutte quelle informazioni che venissero apprese nell'ambito di detta collaborazione.

Alla cessazione del rapporto con l'Associazione il regime di riservatezza dovrà ancora essere mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Nel momento in cui il Consiglio Direttivo avrà verificato che è venuto

meno il regime di riservatezza da parte di un Socio o di un collaboratore provvederà a compiere tutti quegli atti di tipo amministrativo e/o giuridico che riterrà più opportuni, al fine di far cessare il fatto illecito ed eventualmente richiedere la rifusione dei danni di qualsiasi tipo subiti.

#### **Art. 19**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e gli organi sociali o tra i soci e l'Associazione circa l'interpretazione del presente Statuto o per fatti ad esso inerenti, sarà rimessa a un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte e il terzo congiuntamente dai primi due.

In ogni caso il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità, con le modalità dell'arbitrato irrituale e senza formalità di procedura.

Il tentativo di bonario componimento sarà avviato su iniziativa della parte più diligente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla controparte e dovrà concludersi entro tre mesi dal suo inizio.

Trascorso inutilmente tale termine le parti saranno libere di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, fermo restando come Foro Competente quello di Trento.

L'onorario ed i rimborsi spese del Collegio Arbitrale sono a carico della parte soccombente.

#### **Art. 20**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio potrà, su indicazione del Consiglio Direttivo, essere certificato da una Società di Revisione e Certificazione contabile.

#### **Art. 21**

#### **DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

All'estinzione dell'Associazione il patrimonio esistente verrà devoluto per scopi di pubblica utilità sociale.

**Trento, 19 febbraio 2006**

**Modificato in data 23 marzo 2018**

